



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

**Delibera n. 749 del 5 settembre 2018**

**concernente revoca RPCT di Fondazione Cinema per Roma - art. 15, co. 3, d.lgs. 39/2013 - Fascicolo UVMAC/3623/2018**

Il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione

nell'adunanza del 5 settembre 2018;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, secondo cui «Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace»;

vista la relazione dell'Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC).

**Fatto**

Con nota acquisita al protocollo dell'Autorità n. 69328 del 8.8.2018, avente a oggetto: «segnalazione da parte del responsabile per la prevenzione della corruzione e Trasparenza (ex art. 1 comma 7 della Legge 6 novembre 2012, n. 190) delle misure discriminatorie dirette e/o indirette culminate nel provvedimento di revoca dall'incarico di RPCT della Fondazione Cinema per Roma», [omissis], RPCT della Fondazione Cinema per Roma ha comunicato la propria rimozione dall'incarico di RPCT quale conseguenza dell'attività dalla stessa posta in essere in attuazione del PTPC dell'Ente, in assenza "di quelle modifiche organizzative necessarie per assicurarle funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività" di cui alla l. 190/2012 e in assenza di quel rapporto di vigilanza con il C.d.A. suggerito dall'Autorità nella delibera n. 1134/2017. La segnalante ha rappresentato di essere stata oggetto di misure discriminatorie consistenti, in estrema sintesi, nella: a) omessa collaborazione con il RPCT nella trasmissione al personale dei documenti sulla prevenzione della corruzione; b) omessa collaborazione e opposizione all'attività di formazione in materia di prevenzione della corruzione organizzata dal RPCT e ingerenza dell'OdV; c) omessa collaborazione all'aggiornamento del sito istituzionale dell'ente; confluite, infine, nella revoca



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

dell'incarico di RPCT.

La segnalante ha denunciato, inoltre, criticità nella nomina del nuovo RPCT della Fondazione, individuato nella persona dell'attuale Presidente dell'OdV ex d.lgs. 231/2001, motivata dal C.d.A. con l'opportunità di un maggiore coordinamento con la sua attività.

**Ritenuto in diritto**

In via preliminare, si rappresenta che alla Fondazione Musica per Roma si applica la normativa sulla trasparenza, in quanto compatibile, la normativa anticorruzione e il PNA costituisce per essa atto d'indirizzo ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Dagli statuti della "Fondazione cinema per Roma", della "Fondazione Musica per Roma" e dell'Istituto Luce, soci della Fondazione unitamente a Roma Capitale, regione Lazio e CCIAA di Roma, risulta che la Fondazione cinema per Roma è di proprietà pubblica e, per espressa previsione statutaria, a essa si applicano le norme per gli enti in controllo pubblico (art. 9, comma 1).

Ad ogni modo, risultano, altresì, soddisfatte le tre condizioni previste dall'art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. 33/2013, per l'applicabilità alla Fondazione della normativa sulla trasparenza e per la prevenzione della corruzione (ex art. 1, comma 2-bis, l. 190/2012). Dallo statuto si evince, infatti, che tutti i componenti dell'organo di indirizzo e dell'organo amministrativo, collegio dei Fondatori e Consiglio d'Amministrazione, risultano essere di nomina pubblica. Dai bilanci pubblicati sul sito (preventivo del 2017, preventivo e consuntivo del 2016, contenente anche i dati del 2015) risulta che la Fondazione ha un bilancio superiore ai 500.000 euro (consuntivo del 2016) e che negli ultimi due esercizi (2016 e 2017) è stata finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni.

Per quanto attiene alle misure discriminatorie adottate nei confronti del RPCT per l'attività da questi svolta in materia di prevenzione della corruzione, i documenti e la corrispondenza prodotti paiono confermarne l'esistenza.

- a. Dal sito istituzionale dell'ente emerge che l'aggiornamento di talune pubblicazioni sul sito dell'ente è fermo ai mesi di marzo/aprile/maggio 2017. Dalla corrispondenza intercorsa si evince l'omessa collaborazione dei vertici e dei soggetti e uffici competenti all'aggiornamento del sito, a fronte del tempestivo intervento del RPCT al fine di sanare ritardi e omissioni, tanto che l'omesso aggiornamento della pubblicazione di documenti e dati nella sezione amministrazione trasparente persiste a tutt'oggi.
- b. La corrispondenza intercorsa mostra, altresì, l'omessa collaborazione prestata al RPCT in materia di diffusione della documentazione relativa alla prevenzione della corruzione al personale, cioè il PTPCT 2018-2020, il modello 231 e il codice etico, approvati dal C.d.A. il 27.7.2017. Il responsabile dell'ufficio competente vi ha provveduto, difatti, dopo cinque mesi e solo a seguito dell'intervento del Presidente dell'OdV, su segnalazione dello stesso RPCT, nell'inerzia dei vertici della Fondazione, nonostante il RPCT avesse presentato ripetute richieste e solleciti in tal senso, sin dall'approvazione e sino al 6.12.2017.
- c. Si rileva, altresì, l'opposizione espressa del direttore generale e l'ingerenza dell'OdV nell'attività



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

formativa sul PTPCT svolta dal RPCT. Difatti, dapprima, è stata rifiutata la proposta del RPCT di organizzare la formazione interna, senza poi procedere a conferire l'incarico a consulenti esterni, come previsto. Poi, una volta che il RPCT ha organizzato e svolto l'attività formativa, le si è impedito di portarla a termine, chiedendole, dapprima, di sospendere gli incontri programmati, e negandole, poi, l'autorizzazione a trasformarli in incontri di carattere operativo sul PTPC. Si sono, inoltre, sostituiti 4 incontri di formazione sul PTPCT, di 2 ore ciascuno, con un unico incontro di 43 minuti tenuto dal Presidente dell'OdV sulla 231/2001. Si ritiene, in particolare, che il DG, sottraendo sé stessa e la responsabile area legale a tale formazione, abbia sminuito il valore della formazione sul PTPCT e con essa la figura stessa del RPCT, nel contesto aziendale, ritenendo assolto tale obbligo formativo con la partecipazione a un'assemblea del C.d.A. in cui il Presidente dell'OdV aveva presentato una relazione sulla 231. Si ritiene che in tal modo si sia confusa la formazione sul PTPC con la formazione sulla 231/2001, con l'avallo in tal senso del Presidente dell'OdV, che costituisce ingerenza dell'attività di altrui competenza, inducendo così in errore anche il resto del personale sull'importanza della formazione. Si è, poi, proceduto alla sostituzione di detta formazione, con quella sulla 231, ritenendo erroneamente l'una il duplicato dell'altra. Peraltro, anche sotto un profilo meramente quantitativo, dai verbali degli incontri di formazione tenuti dal RPCT si desume che tale attività difficilmente potesse essere assolta in un solo incontro di 43 minuti.

Appare, infine, provato dalla corrispondenza intercorsa con la Vice Presidente della Fondazione, [omissis], la revoca di fatto dell'incarico di RPCT all'[omissis], derivante dall'affidamento delle «responsabilità in materia di trasparenza (D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 43) e di prevenzione della corruzione (legge 6 novembre 2012, n. 190)» al dott. [omissis], Presidente dell'OdV ex d.lgs. 231/2001, cui il personale avrebbe dovuto riferirsi e fornire riscontro per le attività e i connessi adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, deliberato dal C.d.A. della Fondazione in data del 26.6.2018, sebbene il relativo verbale non sia stato consegnato al RPCT. Peraltro, alla luce di tale nomina, l'ingerenza del Presidente dell'OdV nell'attività di competenza del RPCT, a svantaggio di questi, appare correlabile a un interesse personale poiché questi ne ha ricevuto un indubbio vantaggio, consistente nel conferimento dell'incarico di RPCT.

Per quanto attiene alla nomina di un consulente esterno quale RPCT dell'ente non si può che rinviare a quanto già rappresentato dall'Autorità con il PNA 2013, l'aggiornamento del 2015 al PNA e il PNA 2016 e dal Dipartimento funzione pubblica con la Circolare n. 1/2013, che hanno sempre affermato la necessità che il soggetto cui affidare il ruolo di RPCT debba essere un dirigente che si trovi in una posizione di stabilità allo scopo di evitare che la precarietà dell'incarico ne possa compromettere, anche solo potenzialmente, l'incisività dell'attività da porre in essere sull'organizzazione amministrativa. Le deroghe, pure ammesse in considerazione di peculiari caratteristiche organizzative, sono da considerarsi un'assoluta eccezione, da giustificare adeguatamente con una congrua e analitica motivazione con riferimento alle peculiarità organizzative dell'ente, caratteristiche dimensionali e organizzative, all'assenza di personale dipendente dell'Amministrazione avente i requisiti previsti dalla legge, assoluta eccezionalità della nomina.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

In questa sede è necessario richiamare, altresì, quanto rappresentato dall'Autorità in merito alla nomina del RPCT e alle funzioni dell'OdV ex d.lgs. 231/2001 nelle «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», approvate con la già richiamata delibera dell'Autorità n. 1134/2017 (par. 3.1.2), in cui si rappresenta quanto segue:

- le funzioni di RPCT debbono essere affidate a uno dei dirigenti della società, in conformità anche all'art. 1, co. 8, l. 190/2012 «che vieta che la principale tra le attività del RPCT, ossia l'elaborazione del Piano, possa essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione»;
- gli organi di indirizzo nominano «come RPCT un dirigente in servizio presso la società, attribuendogli, con lo stesso atto di conferimento dell'incarico, anche eventualmente con le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. [...] La scelta dovrà ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo»;
- «il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione» nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti ovvero quando questi «siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo»; in tal caso, l'ente è tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato. Solo «in circostanze eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali»;
- dall'espletamento dell'incarico di RPCT non può derivare l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo;
- «in ragione delle diverse funzioni attribuite al RPCT e all'OdV dalle rispettive normative di riferimento nonché in relazione alle diverse finalità delle citate normative, si ritiene necessario escludere che il RPCT possa fare parte dell'OdV, anche nel caso in cui questo sia collegiale»;
- «considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del RPCT dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'OdV nominato ai sensi del citato decreto legislativo».

In conclusione, in considerazione di tutto quanto sopra illustrato, la fattispecie così descritta appare rientrare nella fattispecie ex art. 15, co. 3, d.lgs. 39/2013, che tutela il RPCT da revoche dall'incarico per le attività da questi poste in essere in materia di prevenzione della corruzione, poiché si rileva l'esistenza di un *fumus* di connessione tra la revoca dell'incarico di RPCT e le attività da questi svolte, ai sensi dell'art. 15, co. 3, d.lgs. 39/2013.

La revoca è stata, peraltro, preceduta da misure discriminatorie dirette e indirette nei confronti del RPCT, configurate nei fatti sopra descritti, per motivi che paiono direttamente collegati allo svolgimento delle sue funzioni di RPCT, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 7, ultimo cpv., l. 190/2012. L'applicabilità al caso di specie delle norme richiamate è stata espressamente prevista dall'Autorità nelle «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» (approvate con delibera n. 1134/2017).

Si ritiene, infine, che il conferimento dell'incarico di RPCT della Fondazione cinema per Roma al dott. [omissis], Presidente dell'Organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 della stessa, non sia conforme alla l. 190/2012, né in linea con le indicazioni dell'Autorità di cui alla citata delibera n. 1134/2017, in quanto soggetto esterno all'Amministrazione, titolare dell'incarico di componente dell'OdV ex d.lgs. 231/2001, e perché l'incarico si presume oneroso.

Tutto ciò premesso e considerato,

**DELIBERA**

- a) di chiedere al C.d.A. della Fondazione Cinema per Roma il riesame, ex art. 15, co. 3, d.lgs. 39/2013, della propria deliberazione del 26.6.2018, con cui è stato revocato l'incarico di RPCT all'[omissis], contestualmente assegnato al Presidente dell'Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del d.lgs. 231/2001, in difformità dalla legge e dalle indicazioni dell'Autorità;
- b) di assegnare all'Amministrazione un termine di 30 gg. per gli adempimenti di cui sopra;
- c) di dare comunicazione della delibera alla Fondazione Cinema per Roma, all'[omissis] e per conoscenza ai soci della Fondazione Cinema per Roma, Roma Capitale, regione Lazio, CCIAA di Roma, Fondazione musica per Roma, Istituto Luce.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 settembre 2018

Il Segretario, *Maria Esposito*